

Sentenza N° 205/2020
Fascicolo N° 724/2018
Repert. N° 103/2020
Cron. N° 659/2020



GIUDICE DI PACE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Avv. [REDACTED] Giudice di Pace di Massa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta il 20.09.2018, al n. 724/2018 di R.G., promossa da:

[REDACTED], residente in Massa, via
[REDACTED], rappresentato e difeso
dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in
[REDACTED]

ATTORE

CONTRO

POSTE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
corrente in [REDACTED], rappresentata e difesa, dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Massa di Poste Italiane,
s.p.a., via Carducci, 40

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somma.

Data di assegnazione a sentenza: 17.07.2019

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte Attrice [REDACTED]: "Previo accertamento della violazione delle regole di correttezza, buona fede, informativa, diligenza da parte della società convenuta per tutte le motivazioni indicate in premesse, condannarsi Poste Italiane spa a rimborsare al signor [REDACTED] gli importi di cui ai due buoni postali per cui è causa per il valore corrispondente di €. 2000.00. Con vittoria di competenze, diritti, onorari e spese del

presente procedimento”.

Parte convenuta Poste Italiane S.p.a.: *“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, accogliere in via preliminare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione avanzate da Poste Italiane s.p.a.. Nel merito, comunque, respingere la domanda del sig. [REDACTED] in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con il favore di spese”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18/5/2018, il signor [REDACTED] conveniva in giudizio Poste Italiane spa al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

Si costituiva in giudizio Poste Italiane spa contestando la domanda attorea e, espletata l'udienza ex art. 320 c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, la sottoscritta Procuratrice chiedeva udienza di pc e discussione e il Giudice rinviava all'udienza del 10/4/2019 per precisazione delle conclusioni e discussione concedendo alle parti termine sino all'udienza per il deposito delle note conclusive. Alla udienza del 10.04.2019 la causa veniva rinviata alla udienza del 17.07.2019 per la discussione e, a detta udienza, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio non ha necessitato di una istruttoria particolare in quanto trattasi di giudizio a carattere documentale, essendo gli elementi a disposizione, sufficienti per il pronunciamento.

L'oggetto del presente giudizio riguardava la richiesta formulata dal signor [REDACTED] nei confronti della legittimata passiva Poste Italiane spa per il rimborso di due buoni postali fruttiferi di €. 1000,00 cadauno acquistati dallo stesso e cointestati al signor [REDACTED] e alla defunta madre, in data 13/1/2001, presso le Poste Italiane spa in Massa .

Più precisamente i due buoni postali fruttiferi sono contraddistinti dai numeri [REDACTED] del 13 gennaio 2001 dell'importo di €. 1000,00 e l'altro, dal n. [REDACTED] emesso a favore degli stessi, sempre dell'importo di €. 1000,00 emesso in pari data. (cfr. doc. n.1-2).

Al comparsa, recatosi presso l'ufficio Postale per richiedere la riscossione dei detti buoni fruttiferi, gli veniva comunicato dall'addetto allo sportello che non gli sarebbe stato liquidato alcun importo senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. Il signor [REDACTED] si recava pertanto presso la Confconsumatori di Massa-Carrara la quale inviava per suo conto lettera ar di contestazione alle Poste Italiane rimasta

priva di alcuna risposta (cfr. doc. n. 3).

Il signor [REDACTED] procedeva quindi all'instaurazione dell'obbligatorio procedimento di mediazione presso l'organismo Timedia srl, procedimento che dava esito negativo stante la mancata adesione delle Poste Italiane spa (doc. n.4).

A questo punto, stante il comportamento immotivatamente omissivo di Poste Italiane, il [REDACTED] decideva di agire in giudizio al fine di far valere i suoi legittimi diritti in quanto nonostante tutte le domande ed azioni esperite, la sua richiesta era rimasta priva di alcuna risposta e lo stesso non era in grado neppure di conoscere i motivi del diniego espresso a voce.

Solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, finalmente Poste Italiane si costituiva, contestando la richiesta di parte attrice perchè, a suo dire, infondata , sollevando all'uopo, per la prima volta, una eccezione di prescrizione.

La sottoscritta Procuratrice contestava subito tutte le deduzioni ed eccezioni avversarie ritenendole infondate in fatto ed in diritto.

I buoni de quibus sono rappresentati, come sopra detto, da due buoni postali fruttiferi a termine, emessi a favore del comparente e della de cuius in data 13/1/2001 dall'agenzia delle Poste Italiane di Massa Centro.

Uno solo dei due buoni, sul retro reca , scritto a mano, l'indicazione serie AA1, - aggiunta il cui autore rimaneva sconosciuto, in quanto tale scritta non reca alcuna sottoscrizione, né timbro né data. (vedi doc. n. 2).

Inoltre detti buoni non contengono alcun elemento dal quale si possa evincere la loro data di scadenza, la loro durata e non è stato mai consegnato al [REDACTED] e alla de cuius alcun ulteriore foglio informativo e /o documento illustrativo dei buoni de quibus che consentissero al comparente di far valere validamente i propri diritti.

Al momento infatti in cui lo stesso si recava presso l'ufficio Postale non gli veniva fornita alcuna informazione e anche la successiva lettera di contestazione inviata per suo conto dalla Confconsumatori rimaneva inevasa e le Poste non si sono neppure presentate per la procedura di mediazione obbligatoria.

Si osservi che, i buoni de quibus, emessi in data 13/1/2001, venivano emessi, come riconosciuto anche da parte convenuta, a seguito del DM 19/12/2000 che recava regole e doveri di adempimento ben precisi da parte di Poste Italiane spa, del tutto disattesi, ad avviso di questo giudicante, nel caso che ci occupa.

Occorre infatti precisare che detti buoni non riportano più in stampa alcuna indicazione circa le loro caratteristiche che sono necessarie e fondamentali per una consapevole e adeguata informazione al cliente.

In particolare, non riportano in stampa il n. di serie, i rendimenti e la loro scadenza, venivano per così dire "venduti alla cieca".

Per ovviare a ciò solitamente sul loro retro veniva apposto un adesivo con l'indicazione almeno delle caratteristiche del buono e un timbro.

Nel caso de quo manca addirittura anche l'adesivo de quo, in solo uno dei due buoni è indicato, come detto, a mano, "Serie AA1".

In mancanza di tali elementi, da ritenersi requisiti essenziali per la corretta e adeguata conoscenza e informazione dell'utente e per far valere i propri legittimi diritti, lo stesso, nel caso di specie, il signor [REDACTED], non ne ha mai potuto verificare la serie, né la scadenza e la conseguente prescrizione.

Si ricorda infatti che il D.M. di emissione del 19/12/2000, prevedeva che al fine di assicurare la trasparenza delle condizioni, fossero messi a disposizione della clientela i fogli informativi riportanti le condizioni e che una copia venisse consegnata al sottoscrittore.

Nel caso che ci riguarda, la fondatezza della domanda del [REDACTED] deriva non solo dal semplice esame dei buoni de quibus che, come già detto, sono privi di tutti i requisiti previsti ex lege circa le indicazioni delle loro caratteristiche, ma addirittura trova riscontro, ad avviso di questo Giudice, proprio dalla difesa di parte convenuta.

La difesa di Poste Italiane, infatti a pagina 3 della propria comparsa di costituzione e risposta scrive testualmente che "Unitamente ai titoli ai clienti è stato presumibilmente consegnato- sempre ex DM 19/12/2000 (quindi riconoscendo nel caso de quo l'obbligo di detta consegna sancito proprio dal decreto in questione, ndr.) anche il relativo foglio informativo sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa".

Poste Italiane ribadisce poi nel capoverso successivo che "L'art. 6, (DM 19/12/00) rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori" al primo comma sanciva che "Poste Italiane spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso delle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi".

Quindi due sono gli elementi principali sui quali si deve porre l'attenzione: a) Il primo è rappresentato dalla circostanza, documentata in atti, che i buoni de quibus sono privi dei requisiti e delle caratteristiche previste ex lege, con ciò privando il cliente dei necessari strumenti per verificare le caratteristiche dei buoni

acquistati, il loro rendimento, la loro scadenza e il conseguente eventuale termine di prescrizione, b) Il secondo è rappresentato dall'ammissione e riconoscimento espliciti di parte convenuta della sussistenza dell'obbligo nel caso del signor [REDACTED], previsto ex lege, della obbligatoria consegna al medesimo del foglio informativo che, la stessa convenuta, riferisce "*presumibilmente consegnato!!!*".

E' pertanto evidente che parte convenuta non solo ha riconosciuto l'esistenza dell'obbligo di legge di consegna al sottoscrittore del foglio informativo, ma ha addirittura ammesso esplicitamente di aver violato tale obbligo, usando il termine "presumibilmente".

Giova infatti ricordare che in materia di onere probatorio, spetta Poste Italiane spa, nel caso de quo, secondo i basilari principi in materia di onere probatorio previsti ex art. 2697 c.c., il quale al secondo comma prevede che "Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti sui cui l'eccezione si fonda", dimostrare di aver regolarmente adempiuto a quanto era obbligata.

Nel caso de quo la convenuta ha invero omesso di provare quanto dalla stessa indicato solo come "presumibile" ossia non ha prodotto in giudizio né il foglio informativo che avrebbe dovuto consegnare al [REDACTED], né ha provato con testimoni neppure la sussistenza dell'eventuale collocazione presso l'Ufficio postale di Massa, all'epoca dei fatti, del foglio informativo generale per gli utenti.

E' pertanto evidente l'illegittimità del comportamento tenuto dalle Poste Italiane spa qui di seguito riassunto: a) Ha rilasciato i due buoni de quibus ed incassato gli importi per un importo complessivo di €. 2000,00; b) Non ha riempito correttamente i buoni de quibus neppure con l'apposizione sul retro di un adesivo indicante le caratteristiche degli stessi, durata, rendimento scadenza; c) Non ha dimostrato di aver collocato presso l'Ufficio Postale de quo il foglio informativo ex DM 19/12/2000; d) Non ha consegnato, né ha dimostrato di averlo fatto, al [REDACTED], il foglio informativo contenente le caratteristiche dei buoni, il loro rendimento e la loro scadenza, come previsto dal DM 19/12/00 – e come dalla stessa convenuta esplicitamente riconosciuto-.

Da ciò ne deriva che la violazione di tutti questi doveri imposti ex lege, necessari ed indispensabili per consentire al [REDACTED] di usufruire di una corretta, necessaria ed adeguata informazione utile a far valere i suoi diritti, è causa di un gravissimo inadempimento posto in essere dalla convenuta che comporta l'obbligo risarcitorio e/o restitutorio della stessa di rifondere all'attore l'importo complessivo di €.

2000,00 non essendo per tutti questi motivi, applicabile alcun termine di prescrizione per la riscossione degli stessi.

Circa il rapporto tra il [REDACTED] e Poste Italiane spa e sull'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva, si osservi quanto di seguito.

In tema di buoni postali fruttiferi e dei rapporti tra le Poste Italiane e il cliente, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che trattasi di rapporto di tipo civilistico che deve seguire le relative regole.

Sul punto infatti si cita la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 15/06/2007, n. 13979, la quale ha esplicitamente previsto che: *"Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte cost. n. 463 del 1997)."*

Da ciò ne deriva che a nulla valgono tutte le considerazioni svolte da parte convenuta anche in materia di supposta carenza di legittimazione passiva della stessa, eccezione priva di alcun valore sia logico che giuridico.

Tale infondatezza è stata anche recentemente riconosciuta dal Tribunale di Cosenza, con la sentenza del 27/7/2016 che si allega, nella quale proprio applicando il principio sopra citato della Cassazione a sez. unite, statuisce che *"Il buono è stato emesso da Poste Italiane che contestualmente ha assunto l'obbligo contrattuale, secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione - di rimborsarlo e che, nondimeno, ha negato il rimborso assumendone l'intervenuta prescrizione"*.

"In siffatta ottica - prosegue detta sentenza - non è chi non veda l'impossibilità di

configurare altra e diversa legittimazione passiva alla domanda di rimborso (sul punto peraltro la giurisprudenza è univoca si veda ad esempio Trib. Bergamo ord. Ex art. 702 bis del 30/7/2013).".

Sull'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, si evidenzia come detta sentenza sopra citata, appaia molto importante perchè riguarda proprio un caso analogo al presente nel quale cioè Poste Italiane negava il rimborso per intervenuta prescrizione del buono.

Addirittura in quel caso, il buono conteneva alcune delle sue caratteristiche , quali ad esempio la serie del medesimo, il meccanismo di produzione di capitale ed interessi nel corso degli anni e dal quale desumere, di conseguenza il termine prescrizionale poi invocato da Poste a giustificazione del diniego del rimborso " ma lo stesso era illeggibile!!" /

Il caso del signor [REDACTED] appare quindi ancora più fondato, in quanto nel suo caso mancano gli elementi e i requisiti dei buoni non indicati negli stessi (non vi sono del tutto e non solo solo eventualmente illeggibili come nel caso deciso dalla sentenza del Tribunale di Cosenza) né gli è mai stato consegnato il foglio informativo con la durata e decadenza degli stessi, dai quali poter evincere l'eventuale termine di prescrizione degli stessi.

Da ciò ne consegue che i buoni de quibus – come riconosciuto anche dal Tribunale di Appello di Cosenza, sono pienamente e regolarmente rimborsabile sine die.

Da ciò ne deriva che, nel caso di specie, il buono era – ed è - quindi rimborsabile sine die.

Da tutto quanto sopra ne deriva pertanto che sia la carenza dei requisiti essenziali che avrebbero dovuto essere indicati nei buoni, sia la mancata consegna del foglio informativo- obbligatoriamente prevista ex lege e della quale Poste non ha fornito alcuna prova – comportano l'obbligo per la convenuta di restituire e/o rimborsare al Pitanti la somma di €. 2000,00 come richiesto in atti.

Le spese processuali seguano la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che parte convenuta va debitrice nei confronti di parte attrice per le causali di cui alla parte motiva, condanna Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, al rimorso a favore della convenuta della somma di € 2.000,00, oltre a interessi e rivalutazioni dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € [REDACTED], di cui € [REDACTED] per fase di studio, [REDACTED] per fase introduttiva, [REDACTED] per fase istruttoria, [REDACTED] per fase decisionale, [REDACTED] per spese; oltre a spese generali, iva e cnap come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Massa, 17.07.2019

Il Giudice di Pace

IL GIUDICE DI PACE
[REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 29 MAR. 2020

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. E' Conforme all'originale e si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. [REDACTED]

Massa, il 17 GIU. 2020

IL CANCELLIERE B3

Dot. [REDACTED]

